



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TINA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TINA

Seduta del 25/11/2021

FATTO

La ricorrente, in qualità di erede degli intestatari di quattro BFP, da lire 2.000.000 ciascuno, emessi in data 12/07/1988, 24/11/1989 e 16/03/1990, ha riferito quanto segue:

- i titoli sono stati incassati dopo la scadenza;
- nel ricostruire i calcoli forniti dal portale della CDP ha appreso che i titoli sono stati liquidati sulla base dei rendimenti della serie Q;
- tali conteggi non tengono tuttavia conto delle condizioni indicate a tergo dei titoli. In particolare sul retro dei buoni figurano: *i)* per i primi venti anni di durata, una tabella prestampata, sviluppata sulla base delle condizioni della serie P, e un timbro riportante le condizioni della serie Q scarsamente leggibile; *ii)* per tutti i bimestri successivi al 20° anno unicamente l'indicazione di un importo unitario, esplicitato in lire, senza alcun timbro modificativo dell'importo stesso.

Precisando di non voler muovere alcuna contestazione di natura fiscale, la ricorrente ha inoltre osservato che:

- le condizioni indicate sul retro dei titoli debbano prevalere sui calcoli forniti dal portale CDP anche in virtù del fatto che i buoni sono stati emessi successivamente al DM 13 giugno 1986;
- in presenza di condizioni confliggenti riportate sui titoli, debbano essere tenute in considerazione solo quelle effettivamente e pienamente leggibili e tra queste quelle più favorevoli al consumatore.



Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente, eccepita in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per incompetenza temporale e per materia dell'Arbitro, ha precisato quanto segue:

- la serie Q è stata istituita dal DM del 13/06/1986 e, ai sensi dell'art. 4 del DM, i saggi di tassi di interesse da applicare sono indicati nelle tabelle allegate al DM stesso;
- i tassi di interesse sino al 20° anno prevedevano un rendimento calcolato con interesse annuo composto mentre dal 21° anno sino al 30° il tasso di interesse rimaneva fisso e il rendimento calcolato sulla base dell'interesse (semplice) corrisposto al 20° anno (pari al 12%);
- l'importo in lire indicato nella tabella è fisso per ogni successivo anno fino al 30°, in quanto dopo il 20° anno non c'è più la capitalizzazione degli interessi;
- l'art. 5 del DM 1986 disponeva che sui moduli dei buoni della serie P venisse apposto il timbro con la dicitura Q/P recante sulla parte posteriore la misura dei nuovi tassi;
- l'assenza del riferimento agli "importi" nel timbro previsto dall'art. 5 del DM 1986 è ovvia in quanto mera rappresentazione in cifre dello sviluppo del rendimento del buono, calcolato ai "tassi" della relativa serie; pertanto, mutando i quattro "tassi" del buono, mutavano conseguentemente le cifre, ciò inevitabilmente anche per l'ultimo decennio;
- ai sensi del DM citato sui BFP emessi su moduli della precedente serie P sono stati apposti, i timbri sul fronte della serie di appartenenza "Q/P" e sul retro quello relativo ai nuovi quattro tassi in sostituzione dei precedenti;
- alla scadenza è stato correttamente offerto alla titolare quanto esattamente stabilito agli artt. 4 e 5 del DM 1986;
- la legittimità del proprio comportamento è stata riconosciuta in più occasioni dai giudici di merito nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- parte ricorrente era senz'altro a conoscenza della serie sottoscritta e del relativo rendimento;
- i BFP sono titoli di legittimazione e non costituiscono titoli di credito pertanto agli stessi non si applicano i principi dell'autonomia causale e della letteralità;
- in materia di risparmio postale è la legge a disciplinare le condizioni di emissione dei BFP il che preclude la libera negoziazione tra il sottoscrittore e il collocatore e comporta, semmai il prevalere delle disposizioni normative sulle eventuali diverse indicazioni letterali contenute nei Buoni stessi, secondo un meccanismo di integrazione del contenuto dell'obbligazione secondo quanto stabilito dagli artt. 1339 e 1374 del c.c.;
- l'asserito affidamento incolpevole della parte istante è del tutto infondato in quanto conosceva tutti i tassi di rendimento di quanto sottoscritto e comunque usando la normale diligenza avrebbe potuto/dovuto conoscere tali tassi data la pubblicazione del DM 1986 in GU, come anche confermato da Sentenze di legittimità e di merito (cfr. Sentenze richiamate);
- qualora si volesse aderire, per mera ipotesi, alle richieste del cliente la tesi risulterebbe infondata ai sensi dell'art. 6 del DM 1986.



DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla quantificazione della liquidazione dei buoni fruttiferi postali emessi dall'Intermediario resistente, secondo criteri difforni da quelli risultanti dai titoli stessi.

In via preliminare, vanno esaminate le eccezioni di incompetenza (temporale e per materia) sollevate dall'Intermediario. Entrambe le eccezioni sono infondate.

Da un lato, in riferimento alla eccezione di incompetenza temporale, secondo l'orientamento dei Collegi il diritto alla liquidazione dei titoli sorge al momento della scadenza degli stessi e non con la loro sottoscrizione.

Dall'altro lato, per quanto attiene, invece, alla eccezione di incompetenza per materia, la competenza dell'Arbitro sulle questioni oggetto del ricorso è stata confermata anche dal Collegio di Coordinamento, che ha evidenziato come *“tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento”* (decisione n. 5676/13).

Ciò premesso, nel caso di specie, relativo a n. 4 buoni fruttiferi postali emessi sui modelli della serie P successivamente alla variazione dei tassi disposta con D.M. del 13.6.1986 che ha istituito la serie Q, sulla base della documentazione versata in atti dalle parti risulta che le condizioni originarie della serie P indicate sul retro dei titoli sono state modificate e sostituite, con l'apposizione di un apposito timbro, con le differenti condizioni della serie Q soltanto in relazione ai primi 20 anni, così ingenerando un affidamento del titolare circa l'applicazione delle condizioni economiche riportate sul titolo stesso per gli anni successivi; affidamento che merita piena tutela.

Come recentemente chiarito anche dal Collegio di Coordinamento, l'art. 5 del D.M. 13.06.1986 *“si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost.”* In quest'ottica, prosegue il Collegio, *“secondo cui la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda comunque attratta alla sfera del rapporto negoziale in essere tra emittente e sottoscrittore (ambito nel quale operano anche gli strumenti integrativi di cui agli artt. 1339 e 1374 c.c.), diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo “ibrido”. Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o “aberrante” alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento”* (Coll. Coord., decisione n. 6142/2020).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Di conseguenza, sussiste il diritto della ricorrente all'applicazione delle condizioni riportate sul titolo per il periodo ricompreso dal ventunesimo al trentesimo anno (al netto delle ritenute fiscali).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA